



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 6531 del 2017, proposto da:
Comune di Campomarino, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto
presso lo studio Business Centres Italia Di Pardo presso Regus in Roma, piazza
Popolo n.18;

contro

Condominio xxxxxxxxxxxx in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Clementina Ambrosino, con domicilio eletto
presso lo studio Flavia Valeri in Roma, Circonvallazione Clodia, 36;

per la riforma della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO:

***SEZIONE I n. 265/2017, resa tra le parti, concernente L'ESECUZIONE
DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA N. 128/2016 DEL
9/12/2015, DEPOSITATA IL 31/05/2016, DELLA CORTE DI APPELLO
DI CAMPOBASSO.***

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Condominio xxxxxxxxxxxx;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Vito Aurelio Pappalepore in dichiarata delega dell'avvocato Salvatore Di Pardo, e Ambrosino Clementina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- con la sentenza qui impugnata il TAR Molise ha ordinato al Comune di Campomarino di dare integrale esecuzione alla sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 128 del 31 maggio 2016, passata in giudicato, con la quale è stato respinto l'appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 74/2011 del Tribunale di Larino - sezione staccata di Termoli, recante la condanna del Comune di Campomarino ad eseguire i lavori di ripristino della rete fognaria cui si allaccia il Condominio xxxxxxxxxxxx secondo quanto accertato in corso di causa mediante CTU;

- per l'effetto, è stato ordinato al Comune <<di provvedere alla realizzazione dei lavori indicati in sentenza adottando gli atti preliminari (progettazione ed approvazione dell'intervento, adozione della delibera a contrarre, impegno di spesa ecc...) nel termine di 45 giorni nonché di provvedere al pagamento delle spese di lite del doppio grado nel termine di 60 giorni, termini entrambi decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, con la precisazione che i lavori dovranno essere completati entro il termine di 180 giorni decorrente sempre dalla comunicazione della presente sentenza>>, con nomina a commissario ad acta del Prefetto di Campobasso, per il caso di perdurante inadempimento;

Rilevato che:

- il Comune di Campomarino, non costituito nel primo grado di giudizio, ha proposto appello, deducendo in punto di fatto che: già in pendenza del giudizio dinanzi al giudice ordinario, aveva dato corso ai lavori di realizzazione di una nuova fognatura estesa sull'intero territorio comunale, mediante la stipula di quattro accordi di programma quadro; in particolare, come attestato dal responsabile del servizio lavori pubblici del Comune, con nota prot. n. 1451 del 3 agosto 2017, il Comune con APQ n. 3 aveva realizzato, sin dal 2011, la nuova rete fognaria nell'area di interesse del Condominio ed oggetto della pronuncia del Tribunale; nel 2013 tale condotta era stata munita di tutti gli elementi accessori per il suo funzionamento; la nuova rete dovrebbe sversare i reflui nell'impianto di depurazione COSIB, il quale però non è ancora completato; al fine di risolvere la problematica del Condominio appellato il Comune ha realizzato dei calibrati *by pass* per mantenere in esercizio entrambe le reti fognarie cui è allacciato;
- con l'atto di gravame, l'appellante, eccepita l'inammissibilità del ricorso introduttivo in primo grado per difetto di procura, nel merito ha sostenuto di avere adempiuto a quanto disposto dal giudice civile con le sentenze della cui esecuzione si tratta, in considerazione di quanto esposto in punto di fatto e di quanto risultante dai documenti allegati (in particolare, mediante realizzazione della nuova condotta parallelamente a quella esistente, di modo che sono poste entrambe in esercizio mediante un collegamento con *by pass*);
- ha quindi dedotto: che già nel giudizio civile si era difeso osservando che la problematica lamentata dal Condominio xxxxxxxx (consistente in allagamenti del piano interrato) non era dovuta alla condotta fognaria comunale ma agli allacci posti in essere dallo stesso Condominio, privi di autorizzazione e senza il rispetto delle prescrizioni; che la fondatezza di questa eccezione, respinta dal giudice civile, è oggi comprovata dal fatto che, nonostante il Comune abbia realizzato la nuova condotta e siano in esercizio due fogne parallele, la problematica non è risolta; che

perciò questa non può più derivare dall'infrastruttura comunale e dalla pressione che vi si genera, come erroneamente affermato dal CTU in sede civile;

- si è costituito in giudizio il Condominio xxxxxxxx, resistendo all'eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado per difetto di procura ed eccependo, a sua volta, l'inammissibilità del ricorso in appello per carenza di motivi specifici di impugnazione;

- nel merito, ha ribadito la fondatezza della propria azione di ottemperanza basata su una sentenza passata in giudicato, perciò su accertamenti oramai incontrovertibili, deducendo la persistenza dell'inadempimento della controparte.

Ritenuto che:

- le contrapposte eccezioni di rito sono infondate;

- la procura speciale, rilasciata al difensore del Condominio in data 6 marzo 2017 per la proposizione del ricorso, datato 20 marzo 2017, è valida perché dal combinato disposto degli artt. 39 Cod. proc. amm. e 83 cod. proc. civ., cui il primo rinvia si desume che la procura speciale deve essere rilasciata prima o contestualmente all'atto sul quale è apposta, essendo decisiva perciò l'anteriorità del rilascio alla proposizione dell'impugnazione (cfr., tra le tante, Cass. S.U., ord. 23 luglio 2013 n. 17866 e id., sez. II, 30 novembre 2016, n.24422), non certo la posteriorità come sostiene l'appellante, basandosi su una pronuncia (TAR Sardegna, 8 febbraio 2017, n. 97) del tutto isolata e priva di riscontro normativo, atteso che ciò che rileva è la specialità della procura (assicurata appunto dal riferimento ad una determinata lite) non certo la conoscenza, da parte del rappresentato, del contenuto degli atti difensivi predisposti dal procuratore legale; inoltre, la procura conferita dal Condominio è completa di tutti gli elementi atti ad identificare il soggetto che l'ha sottoscritta, il destinatario del mandato e la lite cui la stessa è riferita, atteso che è stata apposta su foglio separato ma materialmente

unito al ricorso, come espressamente previsto dall'art. 83, comma 3, cod. proc. civ.;

- parimenti infondata è l'eccezione dell'appellato, in riferimento agli artt. 38 e 40 Cod. proc. amm. (non anche in riferimento all'art. 101 Cod. proc. amm.), atteso che non è sanzionata da inammissibilità, come sostiene la difesa del Comune, la mancanza nell'atto di appello di un'apposita parte del ricorso dedicata ai motivi ed a questi specificamente intitolata; è sufficiente che, indipendentemente dal dato formale della relativa intitolazione, le ragioni di impugnazione siano individuate ed individuabili nel corpo dell'atto, mediante la specifica indicazione delle ragioni di censura alla sentenza (*"le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata"* arg. ex art. 101, comma 1, Cod. proc. amm.); queste ragioni di censura sono specificamente individuate nel ricorso in appello del Comune, in quanto inserite in apposito paragrafo della parte in "diritto" dell'atto, intitolata "nel merito", con l'inequivoca deduzione dell'avvenuto spontaneo adempimento alla sentenza civile e delle modalità con le quali si sarebbe provveduto a siffatto adempimento; all'evidenza, si tratta di argomentazione specifica e del tutto coerente con le ragioni della decisione di ottemperanza, oggetto del presente gravame.

Considerato che:

- l'argomento del Comune, volto ad escludere la propria responsabilità, addebitando al Condominio convenuto la condotta (consistita nell'esecuzione di allacci irregolari e nella realizzazione di vani sotto il piano strada non a norma di legge) che ha cagionato (e continua a cagionare) i danni, integra una difesa con la quale, in diritto, si sostiene la mancanza di nesso di causalità tra il fatto ascritto al Comune e l'evento dannoso lamentato ovvero, tutt'al più, il concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., che si sarebbe potuto rilevare anche d'ufficio (cfr. Cass., sez. III, 20 agosto 2009, n. 18544,

nonché Cass. S.U., 3 giugno 2013, n. 13902), ma ovviamente nel giudizio civile di responsabilità;

- lo stesso Comune riconosce che questa stessa difesa è stata oggetto del dibattito processuale dinanzi al giudice civile, il quale, infine, l'ha disattesa, ritenendo la responsabilità esclusiva del Comune;

- conseguentemente, la questione, come osserva la difesa del Condominio convenuto, è coperta dal giudicato, che, coprendo il dedotto ed il deducibile, non ne consente la delibazione nel presente giudizio di ottemperanza;

- l'oggetto di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), Cod. proc. amm., è perciò limitato all'esecuzione alla sentenza che, nel presupposto della detta responsabilità esclusiva del Comune di Campomarino, lo ha condannato alla realizzazione di una nuova condotta fognaria.

Reputato, nel merito, che:

- le restanti censure dell'appellante sono, invece, parzialmente fondate poiché non è nemmeno contestato in giudizio che, in effetti, una nuova condotta fognaria sia stata realizzata, anche a servizio dell'edificio condominiale di pertinenza dell'appellato;

- il fatto sopravvenuto al giudicato, del quale occorre qui farsi carico, è costituito dall'insufficienza di questo nuovo impianto, pur collegato al preesistente, a prevenire gli allagamenti del piano interrato dell'edificio condominiale;

- le parti concordano sul rimedio tecnico, costituito dalla realizzazione degli impianti di sollevamento descritti nella nota prot. n. 22152 del 7 dicembre 2017, da eseguirsi nell'area privata di pertinenza del Condominio (cfr. copia relazione n. 1081 del 18 gennaio 2018 e copia della richiesta di autorizzazione prot. n. 1115 in pari data) ;

- permane il contrasto sul riparto degli oneri e delle spese, intendendo il Comune farsi carico soltanto delle spese di installazione degli impianti e pretendendo invece

il Condominio di essere tenuto indenne anche degli oneri connessi alle utenze elettriche trifase necessarie a servizio degli impianti ed alla manutenzione degli impianti;

- la pretesa del Condominio è fondata poiché occorre dare esecuzione ad una sentenza civile che ha posto a carico del Comune ogni onere conseguente alla ritenuta responsabilità, nei limiti di quanto tecnicamente e materialmente possibile;

- conseguentemente, il Condominio deve sopportare, previa regolarizzazione amministrativa dell'occupazione del suolo privato a carico del Comune, l'installazione degli impianti nell'area di sua proprietà -essendo misura tecnica indefettibile ed insostituibile con altra, in considerazione dello stato dei luoghi- e deve perciò consentire gli interventi *in loco* dei tecnici comunali, anche a fini manutentivi degli impianti; a sua volta, il Comune deve sopportare, non solo gli oneri dell'installazione di questi, ma anche le spese per l'allaccio ed i consumi delle utenze e per la manutenzione futura degli impianti di sollevamento, oltre che la connessa responsabilità civile (nei confronti dei condomini e dei terzi), fintantoché permanga la necessità del loro funzionamento.

In conclusione:

- l'appello del Comune di Campomarino va accolto parzialmente, disponendo che le parti diano esecuzione alla sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 128/2016 secondo quanto sopra;

- poiché il ricorso del Condominio in primo grado è stato causato dal permanere della situazione produttiva di danni già oggetto del giudizio civile e soltanto in corso di questo secondo grado del giudizio di ottemperanza è stato individuato il rimedio tecnico, allo stato, praticabile, si ritiene di giustizia, anche in ragione della soccombenza reciproca, la compensazione parziale delle spese dei due gradi di giudizio, ponendo a carico del Comune appellante le spese nella misura già liquidata dal primo giudice (€ 1.500,00, oltre accessori), e compensando nel resto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie parzialmente l'appello ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che si dia esecuzione alla sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 128/2016 secondo quanto specificato in motivazione.

Compensa parzialmente le spese dei due gradi di giudizio, lasciando a carico del Comune le spese nella misura di € 1.500,00, oltre accessori, con distrazione, come da sentenza di primo grado, e compensando nel resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente FF

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppina Luciana Barreca

IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO